



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Investiamo nel vostro futuro

Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER**

**LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO RAMAN-SPM
PER IL POTENZIAMENTO DELLA MICRO NANO FACILITY
DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER VERSO LA
NANOFABBRICAZIONE D'AVANGUARDIA**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

CUP C67F1800000001 CIG 7821042009

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore	3
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante - Fondazione	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7 – Durata del contratto	5
Art. 8 – Importo del contratto.....	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	6
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	6
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	6
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	6
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Appaltatore.....	7
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	7
Art. 17 – Subappalto.....	7
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	7
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	8
Art. 20 – Sicurezza	8
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore.....	8
Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 23 – Garanzia definitiva	8
Art. 24 – Obblighi assicurativi.....	9
Art. 25 – Penali.....	9
Art. 26 – Risoluzione del contratto.....	10
Art. 27 – Recesso.....	10
Art. 28 – Definizione delle controversie	10
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 32 - Obblighi in materia di legalità.....	11
Art. 33 – Spese contrattuali	11
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	11
Art. 36 – Norma di chiusura.....	12

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la messa in funzione di di un sistema integrato Raman-SPM (spettrometro Raman combinato con microscopio confocale e con microscopio a scansione di sonda) per il potenziamento del laboratorio Micro Nano Facility verso la nanofabbricazione d'avanguardia, secondo le specifiche individuate nel "Capitolato Speciale – Parte Tecnica".
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come parte di un progetto finanziato nell'ambito del Programma operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo europeo di sviluppo regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento per infrastrutture di ricerca denominato Key enabling technologies Facility in Trento. Il progetto è volto a potenziare la Micro Nano Facility (MNF) del Centro di Ricerca Materiali e Microsistemi della Fondazione Bruno Kessler verso la nanofabbricazione d'avanguardia, conseguentemente realizzare la capacità tecnologica d'avanguardia necessaria per mettere a disposizione le KET sul territorio Trentino.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art.1 dovrà essere installata nei laboratori di caratterizzazione dei materiali presso la sede della Fondazione Bruno Kessler (di seguito FBK o Fondazione) in Via Sommarive 18 a Trento.
2. L'Appaltatore deve garantire le seguenti attività: trasporto, scarico, montaggio, posizionamento in loco, collaudo di ogni attività strumentale richiesta dalla fornitura e messa in sicurezza secondo normativa e quanto descritto nel Capitolato Speciale - Parte Amministrativa e Parte Tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a. prendere visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla realizzazione dell'appalto;
 - b. effettuare il trasporto a piè d'opera, alla sede FBK indicata, di tutto il materiale occorrente alla fornitura, il disimballo, il preventivo collocamento in sito;
 - c. effettuare la consegna, l'installazione e la messa in funzione delle apparecchiature fornite;
 - d. assicurare la manutenzione delle apparecchiature fornite fino al collaudo;
 - e. effettuare lo spostamento e successivo perfetto ripristino in sito di mobili, suppellettili e quant'altro possa risultare di intralcio alla esecuzione delle forniture, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili e ai manufatti;

- f. sgomberare i locali interessati dalla fornitura, entro sette giorni dalla ultimazione del collaudo, dai materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà;
 - g. consegnare, prima delle operazioni di collaudo, tutti i manuali di uso e di manutenzione della strumentazione fornita in lingua inglese e italiana, inclusi gli schemi elettrici, idraulici e meccanici, al fine di consentire alla Fondazione di utilizzare correttamente e mantenere efficiente la strumentazione. Ove necessario, i manuali e la documentazione dovranno essere aggiornati e sostituiti per l'intero periodo di garanzia;
 - h. installare l'intero sistema, garantendone la piena funzionalità;
 - i. procedere all'addestramento del personale della Fondazione all'uso dello strumento;
 - j. garantire la disponibilità di parti di ricambio eventualmente necessarie alla manutenzione della strumentazione per un periodo di almeno sette anni dalla approvazione del certificato di collaudo;
 - k. effettuare il collaudo secondo le indicazioni della Fondazione;
 - l. fornire tutta la certificazione di sicurezza rispondente alla normativa italiana (emissione RF, emissione prodotti nocivi, ecc.).
5. Dopo la stipula del contratto l'Appaltatore dovrà inoltre fornire un documento con tutte le prescrizioni per l'allestimento del sito di installazione e, al fine di consentire a FBK la predisposizione dell'impiantistica necessaria al collegamento e avvio dell'apparecchiatura, una descrizione dettagliata dell'apparecchiatura stessa che includa, ove applicabile:
- ✓ dimensioni e pesi di tutte le unità stand-alone;
 - ✓ requisiti ambientali;
 - ✓ posizione di tutti i collegamenti elettrici, fluidici, gas ed espulsioni
 - ✓ caratteristiche, tolleranze, qualità, standard di connessione e flusso massimo di tutte le utilities fluidiche in condizioni di processo e di stand-by;
 - ✓ caratteristiche, tolleranze, standard di connessione e flusso massimo delle espulsioni;
 - ✓ tensione/frequenza/potenza di tutte le unità stand-alone per tipo di STD (per potenze di targa maggiori di 3 kW è disponibile l'alimentazione a 400 V, 50 Hz trifase; per potenze inferiori ai 3 kW è disponibile anche l'alimentazione a 240 V, 50 Hz monofase);
 - ✓ eventuali carichi elettrici da collegare preferibilmente a UPS;
 - ✓ lista di tutti gli item necessari per installazione e collaudo non inclusi nella quotazione;
 - ✓ lista di tutti i dispositivi di protezione installati (interlock, protezioni RF e gas, etc.);
 - ✓ tempi di accensione/spengimento e andata a regime dell'apparecchiatura;
 - ✓ eventuali altre informazioni necessarie all'esecuzione del contratto.
6. All'atto della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura e comunicarlo a FBK entro 5 giorni. Costui sarà il referente responsabile nei confronti della Fondazione relativamente a tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto lo stesso.

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante - Fondazione

1. La Fondazione provvede a:

- a. realizzare eventuali interventi impiantistici o piccoli adeguamenti alla struttura che risultassero necessari a seguito del sopralluogo per la corretta installazione della strumentazione;
- b. mettere a disposizione i locali per l'installazione completi degli allacciamenti e delle utilities richieste dall'Appaltatore;
- c. mettere a disposizione personale idoneo per la formazione richiesta;
- d. garantire l'accesso ai locali in caso fossero necessari interventi di assistenza sulla apparecchiatura.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., per quanto applicabili;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - Codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a. Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
 - b. Offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - c. Offerta economica dell'Appaltatore;
 - d. Protocollo di accettazione;
 - e. Dichiarazione Requisiti di lotto;
 - f. DUVRI.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata con l'installazione e il collaudo favorevole entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il Responsabile del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’Appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto

1. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Fondazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Appaltatore non adempia, la Fondazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L’Appaltatore provvederà alla fatturazione del corrispettivo per una quota pari al 40% alla consegna della strumentazione e la restante quota pari al 60% ad avvenuta esecuzione del collaudo.
2. Una quota pari al 10% dell’importo contrattuale potrà essere riconosciuta all’appaltatore previa consegna di un progetto esecutivo della strumentazione, ovvero di documentazione fiscale comprovante l’acquisto di relativa componentistica; in tal caso, sarà riconosciuta alla consegna della strumentazione una quota pari al 30% dell’importo complessivo. Resta fermo il pagamento della restante quota, pari al 60%, a seguito di collaudo positivo.
3. La Fondazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. La Fondazione procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall’Appaltatore successivamente all’emissione del certificato di collaudo.

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La Fondazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Fondazione evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Fondazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Fondazione si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Fondazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. La Fondazione non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Fondazione solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Fondazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Fondazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Fondazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Fondazione.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla Fondazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Fondazione controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati personali relativi agli utenti della fornitura e deve pertanto possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e svolgere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR).
2. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento, sarà tenuto a trattare i dati personali nel rispetto scrupoloso dei principi e delle disposizioni e degli obblighi del GDPR, della normativa sulla protezione dei dati personali in genere e dei provvedimenti della competente Autorità di Controllo e, comunque, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Titolare del trattamento, tra le quali le norme comportamentali a cui tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori che realizzano opere in favore di FBK devono uniformarsi nell'ambito delle attività che implicano un trattamento di dati ed informazioni contenute nel Regolamento Privacy adottato dalla Fondazione. Il Regolamento è pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente FBK al link: <https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Regolamenti-e-procedure>.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
 - a. che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b. la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
 - c. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione;
 - d. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - e. che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Fondazione;
 - f. che il Foro competente in caso di controversia fra il garante e la Fondazione è quello di Trento;
 - g. condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Fondazione, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Fondazione.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Fondazione, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla Fondazione un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Fondazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti

- all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Fondazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Fondazione presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Fondazione stessa;
 - g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 4, del presente capitolato;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. violazione delle prescrizioni del Codice di Comportamento adottato da FBK.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
2. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Fondazione verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (**CIG**) n. **7821042009** ed il codice unico progetto (**CUP**) n. **C67F1800000001**.

Art. 32 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Fondazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Fondazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento FBK approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e visibile sul sito "Amministrazione Trasparente" della Fondazione al link: <https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-ex-D.-Lgs.-n.-231-2001/2018-Codice-di-comportamento>. La violazione delle norme del Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.